



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 27 luglio 2017 n.88

(Ratifica Decreto – Legge 10 luglio 2017 n.78)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto – Legge 10 luglio 2017 n.78 – Misure urgenti a sostegno del sistema bancario – promulgato:

Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- *la necessità di salvaguardare la stabilità del sistema bancario sammarinese,*
- *l'urgenza di adottare disposizioni in riscontro a tali necessità;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 9 luglio 2017;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nelle sedute del 19 e 20 luglio 2017;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.7 del 20 luglio 2017;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 10 luglio 2017 n.78 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA BANCARIO

Art.1

(Presupposti ed ambito di applicazione)

1. Allo scopo di contenere gli effetti negativi della crisi sul sistema bancario e sull'intero sistema economico della Repubblica, gli istituti di credito che, su autorizzazione della Banca Centrale, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 92 della Legge 17 novembre 2005 n.165 (LISF) e successive modifiche, l'intero complesso aziendale ovvero le attività e le passività ovvero beni e/o rapporti giuridici individuabili in blocco di istituti bancari sammarinesi posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 85 della Legge n. 165/2005 (LISF) e successive modifiche, previo parere favorevole del Comitato per il Credito e il Risparmio, hanno facoltà di accedere ai benefici di cui all'articolo 2.

2. La misura massima dei benefici è pari all'ammontare dell'eventuale saldo negativo dato dalla differenza fra gli attivi e i passivi trasferiti al momento dell'acquisizione. Il predetto ammontare viene rettificato annualmente in aumento o in diminuzione in ragione delle perdite subite in seguito al realizzo degli attivi ceduti e previa condivisione della autorità di vigilanza, degli accantonamenti prudenziali che le banche cessionarie saranno tenute ad effettuare entro 12 mesi

dalla data dell'operazione di cui ai commi precedenti in relazione alla corretta valutazione degli attivi acquisiti, nonché in ragione delle sopravvenienze attive o passive derivanti dalle passività oggetto della cessione.

3. Qualora le banche a loro volta conferiscano anche parte dei predetti attivi in un fondo comune di investimento di diritto sammarinese la misura massima di cui al comma precedente è determinata sulla base dell'andamento del valore patrimoniale netto (N.A.V.) della quota.

4. Dalla quantificazione del saldo negativo di cui sopra sono dedotti gli attivi derivanti alle banche cessionarie nell'ambito delle operazioni di realizzo ovvero a seguito delle azioni di responsabilità e risarcitorie.

Art.2

(Benefici e modalità di utilizzo)

1. Le banche che partecipano alle operazioni di cui al precedente articolo hanno diritto ad uno sgravio fiscale nella misura di cui all'articolo precedente secondo le seguenti modalità:

- per i primi sei anni fiscali sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 15% dell'ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti;
- per i successivi anni fiscali, sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 5% dell'ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti e fino a completo utilizzo degli stessi.

2. Il credito è utilizzabile dai beneficiari:

- a) a compensazione dell'imposta generale sui redditi dovuta dalla banca;
- b) a compensazione delle ritenute previste dal titolo VIII della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, che sarebbero a carico della banca quale sostituto d'imposta;
- c) a compensazione delle imposte di registro, ipotecarie, di trascrizione, di voltura, catastali e di bollo.

3. L'utilizzo dei benefici deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione del sostituto d'imposta relative ad ogni esercizio fiscale.

4. Dell'applicazione dei predetti benefici è tenuto conto nell'ambito della determinazione delle previsioni di entrata sul Bilancio dello Stato.

Art.3

(Azioni di responsabilità)

1. Le banche cessionarie sono ad ogni effetto equiparate ai creditori sociali ed hanno pertanto facoltà di esercitare l'azione di responsabilità di cui all'articolo 56, comma 4, di cui all'articolo 64 e di cui all'articolo 71, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, ferma restando l'ulteriore esperibilità delle azioni, anche di responsabilità, di cui alla Lisf e successive modifiche.

2. L'accertamento della responsabilità degli organi sociali in ordine a fatti omissivi o commissivi, che hanno concorso a determinare la situazione di dissesto degli istituti di credito cedenti e/o a determinare per dolo o colpa grave una errata rappresentazione della situazione economica e patrimoniale degli istituti medesimi incidente sull'atto di acquisizione delle attività e passività di cui al primo comma dell'art.1 e, conseguentemente, sull'entità dell'eventuale saldo negativo come determinato ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, comporta la responsabilità degli stessi nei confronti dell'Eccellentissima Camera a titolo di responsabilità aquiliana, in considerazione della necessità ed indispensabilità dell'intervento pubblico di cui al presente decreto-legge per garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio. L'Eccellentissima Camera ha legittimazione ad agire in via autonoma ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui al precedente periodo.

3. Qualora le azioni di responsabilità vengano esercitate dalle banche cessionarie e non direttamente dallo Stato, per il tramite dell'Eccellentissima Camera, a quest'ultima la banca cessionaria deve riconoscere il provento netto ricavato dall'esercizio delle predette azioni fino alla concorrenza della misura massima dei benefici alla stessa riconosciuti, salvo che non sia già stato computato ai sensi del precedente comma 3 dell'articolo 1.

3-bis. Il Comitato di Sorveglianza riferisce in Commissione Consiliare Permanente Finanze ogni anno sull'andamento dei crediti di imposta e sulle azioni poste in essere per garantire il rispetto del presente decreto ed evitare, utilizzando i poteri concessi dalla legge per le finalità per questi previste, ogni situazione di crisi bancaria che possa poi generare ulteriori crediti di imposta.

Art. 4

(Trasferimento degli attivi e passivi e dei rapporti patrimoniali)

1. Gli atti di cessione degli attivi e dei passivi, nonché di beni e rapporti giuridici, nell'ambito delle operazioni fra banche di cui all'articolo 1, nonché gli eventuali successivi atti di trasferimento degli stessi attivi a società veicolo, o fondi comuni di investimento, per agevolare le operazioni di realizzo sono esenti dalle imposte di registro, bollo, trascrizione e voltura.

Art.5

(Norme finali)

1. E' facoltà della Segreteria di Stato per le Finanze stabilire, mediante circolari, specifiche disposizioni applicative del presente decreto-legge.

2. Il presente decreto-legge disciplina unicamente le operazioni di trasferimento dell'intero complesso aziendale ovvero degli attivi e dei passivi ovvero di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di istituti bancari sammarinesi posti in liquidazione coatta amministrativa che saranno perfezionate successivamente alla sua entrata in vigore. Le operazioni di cessione perfezionate tra banche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, quand'anche siano ancora in corso di esecuzione, restano disciplinate dalle norme previgenti ad esse applicabili.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 luglio 2017/1716 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Guerrino Zanotti

